
Nuovi termini per il versamento delle imposte

Data Articolo: 07 Marzo 2017

Autore Articolo: Rita Martin

Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha disposto “**a regime**” il **differimento dei termini di versamento**, in relazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni reddituali. Analizziamo quali sono i nuovi termini e per quali imposte sono ammessi.

Le nuove disposizioni relative al differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti da Unico (ora modello Redditi) e da Irap e del saldo Iva sono contenute all’art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Persone fisiche e società di persone

Il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef e dell’Irap vengono stabilite:

- **al 30 giugno**, invece del 16 giugno;
- **al 30 luglio**, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

I nuovi termini sono applicati anche per i versamenti dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.

I nuovi termini **non sono invece applicati** – e quindi vengono applicati i termini ordinari – in caso di:

- cessazione dell’attività delle società di persone senza procedura di liquidazione;
- scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi.

Soggetti Ires

Il differimento trova applicazione anche in riferimento ai soggetti Ires, per il versamento della relativa imposta e dell’Irap.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto ad aprile o a maggio, i termini sono:

- **al 30 giugno**, invece del 16 giugno;
- **al 30 luglio**, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio:

- **al 31 luglio**, invece del 16 luglio;
- **al 31 agosto**, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730

In questo caso l'unica novità riguarda esclusivamente i soggetti che presentano un 730 a debito in assenza di un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli. In questo caso i termini sono i medesimi di quelli stabiliti per le persone fisiche.

I differimenti riguardano:

- addizionali Irpef;
- addizionali e maggiorazioni Ires;
- imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
- Ivie e Ivafe;
- contributo di solidarietà;

- acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
- maggiorazione del 3% per l'adeguamento agli studi di settore;
- Iva dovuta per l'adeguamento agli studi di settore;
- contributi Inps Ivs e gestione separata;
- contributi Cipag (geometri);
- diritto annuale Cciaa;
- capital gain in regime di dichiarazione.

I differimenti non riguardano:

- il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
- Imu e Tasi;
- imposta sostitutiva sull'affrancamento delle partecipazioni;
- imposta sostitutiva per l'assegnazione dei beni ai soci;
- imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

Capitolo a parte per la **cedolare secca**. Il versamento **del saldo dell'imposta** è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e pertanto non ci sono dubbi:

- **al 30 giugno**, invece del 16 giugno;

- **al 30 luglio**, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Il versamento **dell'acconto**, in virtù di quanto citato nel Provvedimento del 7 aprile 2011 al punto 7.2, invece, avrebbe potuto rimanere fissato al 16 di giugno. Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia ha chiarito che anche per tale imposta i termini sono differiti.

Rita Martin – Centro Studi CGN